

DETERMINAZIONE DSAI/22/2020/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 5 novembre 2020

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 12, lett. p) e comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i., convertito in legge, con l'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d. lgs. 152/06);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la

- determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 582/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 582/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/idr (di seguito: deliberazione 577/2014/R/idr);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI – 2)” (di seguito: MTI – 2);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: TIMSII);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr di “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: deliberazione 665/2017/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Testo integrato corrispettivi servizi idrici - TICSI” (di seguito: TICSI);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del *bonus* sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”

(di seguito: deliberazione 897/2017/R/idr), nonché il suo allegato A recante “Testo integrato delle modalità applicative del *bonus* sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)” e s.m.i. (di seguito: TIBSI);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 449/2019/E/idr (di seguito: deliberazione 449/2019/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2008, n. 335 (di seguito: sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 2008);
- la determinazione Sindacale del Comune di Aragona, n. 89/60 del 27 giugno 2011 di approvazione delle tariffe del canone per il servizio di acquedotto per l’anno 2011 (di seguito: determinazione Sindacale 89/60);
- la determinazione Sindacale del Comune di Aragona, n. 90/61 del 27 giugno 2011 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l’anno 2011 (di seguito: determinazione Sindacale 90/61);
- la determinazione Sindacale del Comune di Aragona, n. 26 dell’1° luglio 2015 di approvazione delle tariffe del canone per il servizio di acquedotto per l’anno 2015 (di seguito: determinazione Sindacale 26/2015);
- la determinazione Sindacale del Comune di Aragona, n. 27 dell’1° luglio 2015 di approvazione delle tariffe del canone per il servizio di fognatura e depurazione per l’anno 2015 (di seguito: determinazione Sindacale 27/2015);
- la determinazione Dirigenziale del Comune di Aragona n. 1 del 16 gennaio 2017 di approvazione dei ruoli di conguaglio del servizio idrico per gli anni 2015-2016 (di seguito: determinazione Dirigenziale 1/2017);
- la determinazione Sindacale del Comune di Aragona n. 292 del 31 marzo 2017 di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2017 (di seguito: determinazione Sindacale 292/2017).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato (di seguito: SII) per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 88/2013/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni dell’MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- infine, con deliberazione 664/2015/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- ai sensi dell’art. 2, comma 3 della deliberazione 88/2013/R/idr sono escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, non hanno effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente;
- ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr sono escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente;
- l’articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i gestori del SII o di uno o più servizi che lo compongono sono tenuti, fino alla determinazione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell’anno 2012 senza variazioni; l’articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i gestori del SII sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito o degli altri soggetti competenti, le tariffe approvate per il 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni;
- con il punto 1 delle deliberazioni 582/2013/R/idr e il punto 2 della 577/2014/R/idr, l’Autorità ha escluso all’aggiornamento tariffario, rispettivamente per gli anni 2012-2103 e 2014-2015 alcune gestioni, tra le quali il Comune di Aragona (AG) (di seguito anche Comune) gestore del SII entro l’omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 9 Agrigento, ai sensi dall’articolo 3, comma 3 della deliberazione 585/2012/R/idr, dall’articolo 2, comma 3, della deliberazione 88/2013/R/idr e dall’articolo 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr,

per non aver effettuato la prevista consegna degli impianti a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori, fino alla predisposizione delle tariffe MTI – 2 da parte dell'ente di governo dell'ambito o di altro soggetto competente, dovevano applicare, con decorrenza 1° gennaio 2016, le tariffe risultanti dal PEF già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie o in mancanza le tariffe previste dalle citate disposizioni regolatorie;
- le tariffe per il SII applicate nel 2012 dal Comune sono quelle approvate con la determinazione Sindacale 89/60 per il servizio di acquedotto e con la determinazione Sindacale 90/61 per i servizi di fognatura e depurazione;
- le tariffe per il SII applicate nel 2015 e 2016 dal Comune sono quelle approvate con la determinazione Sindacale 26/2015 per il servizio di acquedotto e con la determinazione Sindacale 27/2015 per i servizi di depurazione e fognatura;
- le tariffe per il SII applicate dal 2017 in poi dal Comune sono quelle approvate con la determinazione Sindacale 292/2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 449/2019/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l'applicazione delle tariffe all'utenza dal 1° gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 19 e 20 febbraio 2020, una verifica ispettiva presso il Comune;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
 - i. in violazione del punto 2 della deliberazione 577/2014/R/idr il Comune, come dallo stesso ammesso, non avrebbe osservato il divieto di esclusione dell'aggiornamento tariffario per l'anno 2015, determinato dall'Autorità con la medesima deliberazione; in particolare, nelle fatture emesse nel 2015 e nel 2017 agli utenti domestici (residenti e non residenti), il Comune ha applicato le tariffe e i conguagli 2015, approvati con le determinazioni Sindacali 26 e 27/2015 e con la determinazione dirigenziale 1/2017, che hanno incrementato le tariffe applicate nel 2012 (punti 1.2. e 2.2 della *check list* e doc. 1.2.e, 2.2.a-2.2.e allegati);
 - ii. in violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, l'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e l'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, il Comune ha applicato, con le fatture emesse nel 2016 e nel 2017, le citate tariffe 2015 anche per l'anno 2016 nonché, con le fatture

emesse nel 2017, 2018 e 2019, le tariffe di cui alla determinazione Sindacale 292/2017 per gli anni 2017, 2018 e 2019, pur in assenza della predisposizione delle tariffe MTC, MTI e MTI – 2; in particolare, tale violazione avrebbe comportato l'incremento, rispetto alle tariffe del 2012, delle tariffe applicate alle utenze domestiche (residenti e non residenti) per l'anno 2016 nonché delle tariffe applicate alle utenze domestiche residenti per gli anni 2017, 2018 e 2019, (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a-2.2.f allegati);

- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni in merito al mancato rispetto della prescritta esclusione dell'aggiornamento tariffario determinata dall'Autorità con la deliberazione 577/2014/R/idr e delle disposizioni in materia di predisposizione tariffaria per gli anni 2016-2019 siano cessate, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla esatta conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, comma 1, del TIMSII prevede che il gestore debba garantire l'installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall'utente finale;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del TIMSII, a partire dall'anno 2017 (punto 3 della deliberazione 218/2016/R/idr), i gestori sono tenuti a effettuare il numero minimo di tentativi di raccolta della misura ivi indicati, differenziati sulla base del consumo medio annuo *Ca* di cui all'articolo 10 del TIMSII medesimo;
- ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del MTI e dell'articolo 36, comma 2, del MTI-2, per le utenze domestiche e dell'articolo 13, comma 2, del TICSII, per gli usi diversi dal domestico, è fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato;
- ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 665/2017/R/idr, gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti dovevano approvare, entro il 30 giugno 2018, la struttura dei corrispettivi conformi al TICSII; tale struttura, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2018, deve essere conforme, per le utenze domestiche, ai criteri di cui al titolo 2 del TICSII, volti, in particolare, alla individuazione della quota variabile del corrispettivo sulla base del criterio *pro capite* e alla individuazione della fascia di consumo annuo agevolato e per gli usi diversi dal domestico, ai criteri di cui al titolo 3 del TICSII;
- l'articolo 6, comma 2, del TIBSI prevede che ciascun gestore debba erogare (a far data dall'1 gennaio 2018 ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione 897/2017/R/idr), secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, un *bonus* sociale idrico calcolato, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale la somma delle seguenti tariffe unitarie: la tariffa agevolata determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto; la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura; la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione;

- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva sarebbe emersa, altresì, una carenza strutturale del servizio della misura gestito dal Comune, ed in particolare che:
 - iii. in violazione dell'articolo 6, comma 1, del TIMSI il Comune, come dallo stesso ammesso, non avrebbe garantito l'installazione dei misuratori a tutti gli utenti serviti (punto 1.2 della *check list*);
 - iv. in violazione dell'articolo 7, comma 1 del TIMSII, il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha mai effettuato i tentativi di raccolta della misura previsti dal medesimo articolo (punto 1.2. della *check list*);
 - v. in violazione dell'articolo 39, comma 2, del MTI, dell'articolo 36, comma 2, del MTI-2 e dell'articolo 13, comma 2, del TICSII, il Comune, come dallo stesso ammesso, fattura a tutte le tipologie di utenze un importo forfetario per il SII, indipendente dai consumi effettivi, che potrebbe costituire un consumo minimo impegnato (punto 2.1 della *check list* e doc. 2.1.a e doc. 2.2.b-2.2.f allegati);
 - vi. in violazione dell'articolo 3 della deliberazione 665/2017/R/idr, il Comune non ha adottato, a far data dal 30 giugno 2018, una articolazione tariffaria conforme al TICSII, con particolare riferimento all'individuazione delle fasce di consumo secondo i criteri ivi previsti; inoltre, il Comune, non applicando una articolazione tariffaria basata su fasce di consumo che consenta, in particolare, di individuare la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti, come dallo stesso ammesso, non è in grado di determinare e pertanto di riconoscere il *bonus* sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati, in violazione dell'articolo 6, comma 2, del TIBSI (punto 1.3 della *check list* e doc. 2.2.b-2.2.f allegati).
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte contestate siano cessate, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti ad una fatturazione basata su consumi effettivi e al riconoscimento del *bonus* sociale idrico.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr e dell'articolo 8, comma 5, della deliberazione 580/2019/R/idr, sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del SII che non hanno adottato a far data dal 31 luglio 2012 la Carta dei servizi;
- l'art. 2, comma 12, lett. p), della legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di controllare che ciascun soggetto esercente il servizio adotti una Carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e di verificarne il rispetto;
- in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della RQSII, la Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati

i livelli qualitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, della RQSII, i gestori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *internet*, tra l'altro, la Carta dei servizi;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso, altresì, che:
 - vii. in violazione dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, dell'articolo 8, comma 5, della deliberazione 580/2019/R/idr nonché dell'art. 54, comma 1, della RQSII, il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha adottato la Carta dei servizi (punto 2.1 della *check list*).
- dagli elementi acquisiti non risulta che la condotta contestata sia cessata, con perdurante lesione dei diritti degli utenti ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha inoltre definito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (articolo 24, comma 1); l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito CSEA), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;
- con il MTI-2, l'Autorità ha istituito, a decorrere dall'1° gennaio 2016, la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (articolo 33, comma 1); il comma 5, del medesimo articolo 33 prevede che gestori del SII devono versare alla CSEA, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI2;
- con il TIBSI, l'Autorità ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del *bonus* sociale idrico di cui all'articolo 6 del TIBSI (articolo 9, comma 1, del TIBSI); l'articolo 10, comma 1, del TIBSI ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare alla CSEA, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI3;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso, altresì, che:
 - viii. in violazione dell'articolo 24, commi 1 e 4, della deliberazione 6/2013/R/com, dell'articolo 33, commi 1 e 5, del MTI-2 e dell'articolo 9, comma 1 e dell'articolo 10 comma 1, del TIBSI, il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha mai applicato nei documenti di fatturazione le

componenti perequative UI1, UI2 e UI3 e conseguentemente non ha mai versato i relativi corrispettivi alla CSEA (punto 2.1 della *check list*).

- dagli elementi acquisiti non risulta che la condotta contestata sia cessata, con perdurante lesione dei diritti degli utenti serviti a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 155, comma 1, primo periodo del d.lgs. 152/06, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi";
- l'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr prevede che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del SII di applicare corrispettivi inerenti al servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso, altresì, che:
 - ix. in violazione dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, ha fatturato fino al 2016 i corrispettivi relativi al servizio di depurazione agli utenti del Comune stesso non serviti dal relativo impianto (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.d allegato).
- dagli elementi acquisiti non risulta che la condotta contestata sia cessata, con perdurante lesione dei diritti degli utenti serviti a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti del Comune;
- le condotte in contestazione *sub i.* e *sub ii.* potrebbero essere considerate, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Aragona per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione della regolazione del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;

2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Aragona (C.F. 80000360844) mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.aragona.ag.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 5 novembre 2020

Il Direttore
avv. Michele Passaro